



ARCIDIOCESI DI MILANO

Curia Arcivescovile

L'AVVOCATO GENERALE

NOTA INTERPRETATIVA

Preso atto che il n. 26 del D.A. Prot. Gen. n. 707 del 19 marzo 2014 include tra gli atti di amministrazione straordinaria *“i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno”* (esclusi quelli posti dagli amministratori di fondazioni e associazioni),

preso atto che con D.A. Prot. Gen. 090 del 18 gennaio 2016, gli amministratori delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano sono state autorizzate a sottoscrivere *“i contratti di lavoro subordinato, nonché i contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno necessari per sostituire il personale docente e il personale di sostegno impiegato nell'attività scolastica”*,

considerate le motivazioni esposte in premessa nel D.A. Prot. Gen. 090/2016, in particolare per *“favorire le persone giuridiche nello svolgimento degli atti connessi alla predetta situazione con la necessaria celerità e atteso il fatto che tale fattispecie non comporta particolari procedure di controllo”* e che *“la gestione dell'attività scolastica comporta ordinariamente una significativa mobilità nei casi di sostituzione del personale in essere”*,

valutato che occorre acquisire la previa autorizzazione dell'Ordinario diocesano secondo le modalità consuete (ovvero presentando istanza alla Segreteria Unificata ed utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina web dell'Ufficio Amministrativo Diocesano) ogni qualvolta la necessità di sostituire un dipendente, pur potendo avere carattere di urgenza, non si è manifestata in modo imprevedibile,

si precisa (a titolo di esempio) che il D.A. Prot. Gen. 090/2016:

- non si applica quando occorre sostituire un dipendente che ha presentato domanda di pensione,
- si applica, invece, nei casi di sostituzione del dipendente che si dimette senza preavviso o che è assente per malattia, infortunio o maternità.

Don Lorenzo Simonelli

Milano, 6 dicembre 2016

Prot. n. 842/16